

Il Consiglio di Stato

Signor
Giacomo Garzoli e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 4 novembre 2019 n. 192.19

Predazioni del lupo in Valle Canaria: il dispositivo cantonale manca di incisività?

Signori deputati,

rispondiamo alle domande poste premettendo che laddove un deputato chiede informazioni relative a un caso determinato, il Consiglio di Stato deve tenere conto delle esigenze di riservatezza a tutela di legittimi interessi privati e delle prescrizioni in materia di segreto d'ufficio.

Confrontato a simili domande, il Consiglio di Stato può solo rilasciare informazioni generali, utili a comprendere i meccanismi che regolano le procedure oggetto di quesiti.

1. Corrisponde al vero che il responsabile della Consulenza agricola per la protezione delle greggi si sia presentato in loco solo tre settimane dopo l'annuncio della prima predazione del 30 luglio? Come giudica il Consiglio di Stato tale intempestività?

Lo sviluppo della presenza dei grandi predatori nel Cantone è nota e il Consiglio di Stato, per ottimizzare le attività legate alla protezione delle greggi, ha previsto un consulente specializzato a partire da gennaio 2020.

Per quanto concerne la procedura in essere, segnaliamo che non appena l'Ufficio della caccia e della pesca (UCP) viene informato di una predazione, esso trasmette i dati essenziali all'Ufficio della consulenza agricola (UCA), il quale a sua volta invia un SMS d'allerta agli allevatori della zona. L'SMS viene diffuso immediatamente. Parallelamente, l'UCA prende contatto con l'allevatore colpito, fornendo una consulenza essenziale e concordando i successivi passi. Dove necessario viene anche fornito del materiale per l'erezione di un parco notturno (reti, picchetti, cavo elettrico ed ev. elettrificatore).

Le istruzioni concernenti l'uso dell'attrezzatura, così come dei suggerimenti volti a individuare i luoghi presso i quali erigere il parco notturno, vengono forniti sul posto. Sfruttando le buone sinergie tra l'UCP e UCA è possibile che il contatto d'urgenza sia effettuato anche solo dal collaboratore dell'UCP (dopo allineamento con il consulente UCA). Il collaboratore dell'UCP ha le competenze e l'esperienza per poter fornire questo tipo di informazione.

La consulenza agricola rimane comunque in costante contatto con gli allevatori, ovviamente anche al di fuori della stagione alpestre.

Senza esprimerci direttamente sul caso concreto possiamo confermare che anche per quest'episodio i Servizi cantonali si sono attivati immediatamente. Entro poche ore dall'annuncio della predazione l'UCA si è attivato, dapprima diramando l'usuale avviso tramite SMS e procedendo per il resto come indicato in precedenza.

2. Corrisponde al vero che il medesimo responsabile si sia limitato a visitare il Corte di fondo e non si sia recato nella parte superiore dell'alpe, ben più vasta e significativa per poter giudicare la proteggibilità o meno dell'alpeggio?

Vedi risposta alla domanda precedente.

- 3. Il Consiglio di Stato ritiene veramente sufficiente il giudizio sommario di cui alla domanda 2 per decretare l'insufficienza delle misure di protezione e quindi rinunciare a iniziare una procedura di abbattimento?**

L'Aiuto all'esecuzione concernente la protezione delle greggi fornisce le indicazioni necessarie per tale valutazione.

A titolo generale, ricordiamo che nel 2014 è stato aumentato a CHF 400 per carico normale il contributo d'estivazione destinato alle greggi custodite.

In presenza di greggi numerose questo contributo permette di sostenere i costi per il pastore che può quindi erigere parchi notturni e/o gestire dei cani da protezione che vigilano sugli animali giorno e notte. In diverse parti del Cantone vi sono esempi di alpeggi dove i cani sono impiegati da vari anni.

La procedura per l'ottenimento di cani da protezione è complessa e può durare molto ma, una volta inoltrata la richiesta, l'azienda viene considerata come protetta, anche se i cani non sono ancora presenti.

L'attuazione di misure di protezione è volontaria. L'allevatore valuta il rischio e decide di conseguenza. Le aziende possono contattare l'Ufficio della consulenza agricola per identificare le possibili misure di protezione, tra queste anche i cani da protezione.

- 4. Tenuto conto che i capi predati sono stati 41, corrisponde al vero che uno solo dei campioni raccolti dai guardacaccia e poi inviati per analisi sia stato finalmente analizzato dal Laboratorio di Losanna accreditato a tale funzione?**

Corrisponde la vero che tale analisi non abbia fornito risultati conclusivi e che i nostri uffici cantonali si siano dovuti basare sulle analisi effettuate dai colleghi del Canton Uri?

Conformemente alla procedura stabilita dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio della caccia e della pesca ha inviato al KORA – Fondazione che coordina il monitoraggio dei grandi predatori in Svizzera e che gestisce le priorità delle analisi genetiche presso il Laboratorio di biologia della conservazione dell'Università di Losanna – tre campioni prelevati da pecore predate di fresco in occasione del terzo attacco in Valle Canaria.

A tale proposito rileviamo come i capi di bestiame da reddito uccisi durante il primo attacco non fossero stati segnalati all'UCP, per cui non è stato nemmeno possibile visionarne le carcasse, mentre le pecore morte a seguito della seconda predazione non erano già più fresche al momento delle verifiche da parte dei funzionari cantonali competenti, in quanto le avverse condizioni meteorologiche avevano impedito di raggiungere celermente la zona d'alta montagna interessata dagli attacchi.

Il KORA, benché reso attento della problematica situazione venutasi a creare in Valle Canaria, ha deciso di inviare per l'analisi genetica un solo campione, unitamente a quello proveniente dalla predazione avvenuta nello stesso periodo nella limitrofa Valle di Unteralp (Canton Uri).

Il campione proveniente dal territorio ticinese ha dato esito "pecora", mentre quello urano "lupo". La successiva analisi dei restanti due campioni ticinesi ha poi confermato che le predazioni erano state effettivamente opera di un lupo.

- 5. A tale proposito, come giudica il Consiglio di Stato la procedura attualmente prevista dalla Confederazione, secondo cui tutti i campioni devono passare dall'intermediario incaricato, che nel caso specifico è la Fondazione KORA, che detiene evidenti conflitti di interesse?**

Il Dipartimento del territorio in data 29 novembre ha inviato all'UFAM una lettera nella quale viene evidenziata la problematica riscontrata nella scelta del numero di campioni da analizzare provenienti dalla Valle Canaria, richiedendo di rivedere la tempistica, nonché l'introduzione di chiare priorità nella procedura relativa alle analisi genetiche.

- 6. Con i dati così scarsi a disposizione, è davvero possibile escludere che il medesimo esemplare sia responsabile anche delle predazioni avvenute a inizio-metà luglio in Valle Bedretto e che non si tratti di un ibrido o di un lupo fuggito da un allevamento?**

Le foto-trappole installate in seguito alle predazioni in Valle Canaria hanno fornito dati utili?

Sulla base delle modalità di attacco e della distanza tra le due zone dove sono avvenute le predazioni non è da escludere che il lupo responsabile delle predazioni in Valle Canaria e in Valle Bedretto possa essere lo stesso esemplare. Purtroppo il quesito rimarrà tale, in quanto le analisi genetiche in entrambi i casi non hanno potuto determinare l'individuo responsabile delle predazioni.

Il Laboratorio di biologia della conservazione dell'Università di Losanna effettua sistematicamente delle analisi di ibridismo. Nel gennaio 2019 è stato pubblicato uno studio al riguardo (Dufresnes et al. 2019), il quale attesta che meno del 2% dei lupi identificati geneticamente in venti anni sulle Alpi svizzere sono nati da ibridazioni con il cane domestico.

Nelle fototrappole installate dall'UCP non sono purtroppo stati immortalati dei grandi predatori.

Dufresnes C., Remollino N., Stoffel C., Manz R., Weber JM, Fumagalli L., Two decades of non-invasive genetic monitoring of the grey wolves recolonizing the Alps support very limited dog introgression. 2019/01/16. Scientific reports, 9 (1) p. 148.

- 7. Le disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale (FU 28 febbraio 2019) prevedono che la rimozione di carcasse di animali deceduti su un alpeggio incomba al gestore del medesimo. Però l'aggiornamento 2018 degli allegati al documento "Strategia Lupo Svizzera" prevede all'allegato 7 che si possano indennizzare anche queste spese. Gli stessi allegati prevedono anche l'indennizzo di spese veterinarie conseguenti alle predazioni. Le procedure cantonali sono state aggiornate di conseguenza?**

Il gestore dell'alpeggio in Valle Canaria è stato a suo tempo informato di queste opzioni?

Il contributo per la rimozione delle carcasse viene versato ad un allevatore a condizione che le stesse vengano effettivamente rimosse. Inoltre questo contributo, secondo la Strategia Lupo Svizzera, dovrebbe essere versato solamente in quei casi dove gli animali da reddito al momento dell'attacco erano protetti da misure di protezione ragionevolmente esigibili.

In occasione delle predazioni avvenute durante i mesi di novembre-dicembre 2018 sul Piano di Magadino, ad Avegno-Gordevio e Onsernone, tutti gli allevatori hanno ricevuto l'indennizzo per la rimozione dei cadaveri, malgrado non tutti avessero messo in atto delle sufficienti misure di protezione.

Le pecore predate in Valle Canaria sono state lasciate sul posto. Questa modalità può essere tollerata dal Veterinario cantonale a condizione che sia stata richiesta e ottenuta la necessaria autorizzazione da parte del Comune (art. 15 cpv. 4 delle Disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti l'alpeggio e il pascolo comune per l'anno 2019, del 28 febbraio 2019). Nel caso concreto, il gestore è stato reso attento a voler ottemperare a queste condizioni.

Pure le spese veterinarie vengono indennizzate, di regola a condizione che si forniscano le fatture emanate dal veterinario di condotta. Nel caso specifico della Valle Canaria è stato versato un forfait al gestore dell'alpe per le cure agli animali feriti, considerata la mancanza dell'intervento di un veterinario.

- 8. Corrisponde al vero che al gestore dell'alpeggio siano stati proposti indennizzi che vanno oltre quanto previsto dalle norme di legge e provenienti da Associazioni ambientaliste, che però sarebbero stati elargiti unicamente in cambio di un impegno a rinunciare a dichiarazioni pubbliche in merito alle predazioni?**

Se l'accaduto fosse confermato, come giudicherebbe il Consiglio di Stato simili atteggiamenti?

Un'Associazione ambientalista ha messo a disposizione del gestore dell'alpe un credito straordinario per l'assunzione di un pastore aggiuntivo, senza ricorso alle casse cantonali e senza porre condizioni particolari.

9. Le modalità di comunicazione da parte dell'Ufficio della caccia e della pesca in quest'occasione suscitano perplessità. Come mai i testi dei comunicati "attualità" concernenti le predazioni vengono limitati solamente ai titoli?

Il Consiglio di Stato giudica questa procedura compatibile con la Legge sulla trasparenza?

Sul sito internet DT/UCP, nella rubrica dedicata ai "Grandi Predatori", da sempre sotto "Attualità" vengono indicati le date, i luoghi e il numero dei capi di bestiame da reddito predati. Queste informazioni vengono pubblicate subito dopo la conferma delle analisi genetiche. Agli allevatori interessati è invece offerto un servizio gratuito d'allerta via SMS curato dall'Ufficio della consulenza agricola per assicurare un'informazione tempestiva su predazioni o avvistamenti sicuri, in modo da poter reagire velocemente di fronte al pericolo, aumentando la sorveglianza e adottando eventuali misure d'urgenza, qualora essi non disponessero ancora di misure di protezione.

Rileviamo inoltre che l'informazione relativa alle predazioni ad opera di grandi predatori avviene normalmente attraverso comunicati stampa e/o sul rapporto annuale riassuntivo dell'UCP al capitolo Grandi predatori.

10. Il Cantone Ticino non potrebbe/dovrebbe prendere esempio virtuoso dal Canton Grigioni nella gestione dei grandi predatori e nella protezione degli allevatori e iniziare senza indugi una richiesta di abbattimento di un esemplare che si è rivelato talmente problematico e seriale?

Come già espresso in più occasioni nell'ambito di precedenti atti parlamentari riguardanti il tema dei grandi predatori, il Consiglio di Stato intende conciliare le legittime esigenze degli allevatori di bestiame con quelle, più generali, legate alla tutela delle specie protette presenti sul nostro territorio, e ciò nel rispetto del quadro legale in vigore nel nostro Paese.

Gli spazi di manovra sono definiti dalla legislazione federale sulla caccia e dalla Strategia Lupo Svizzera, alle quali va aggiunto l'Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame dell'UFAM.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a circa 6 ore lavorative.


Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Christian Vitta

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri

Copia:

- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dss-uvc@ti.ch)